

A) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione, in vigore dal 1° gennaio 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibere n. 35 del 22/12/2010 e n. 35 del 4/5/2011e dai Ministeri vigilanti con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle

Finanze prot. n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale, Serie ordinaria, 11/8/2011 n. 186):

- l'articolo 4, comma 2, è così riformulato: "2. All'incremento dell'aliquota contributiva si perviene attraverso il seguente regime di elevazione graduale:

	Anno di decorrenza e aliquota contributiva								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	13,50%	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
Aliquota previdenza	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,55%	13,00%	13,50%	14,00%
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà	1,00%	1,25%	1,70%	2,15%	2,60%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

- all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: "2 bis. Al fine di assicurare l'equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, nel triennio precedente l'anno di eventuale eccedenza di quest'ultima la Fondazione dispone la variazione dell'aliquota del contributo previdenziale nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilancio tecnico";
- l'articolo 7, comma 1, è così riformulato: "1. Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà all'agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 4. Per gli iscritti antecedentemente al 1° gennaio 2004 la facoltà è riconosciuta al solo fine di incrementare la quota di pensione calcolata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c)";
- l'articolo 14 è così riformulato: "1. Gli agenti che abbiano almeno 67 anni compiuti di età e 20 anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere la pensione annua di vecchiaia reversibile quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 92";
- all'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "2. Possono chiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia, di uno o due anni, gli agenti che abbiano almeno 65 anni compiuti di età e almeno 20 anni compiuti di anzianità contributiva, quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 90. L'ammontare della pensione anticipata è ridotto, in maniera permanente, nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all'età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia tenuto conto di tutti i requisiti previsti al comma 1, compresa la quota 92, fermi restando gli anni di anzianità contributiva effettivamente maturati alla data della richiesta";
- l'articolo 15, comma 1, è così riformulato: "1. Al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, secondo il disposto dell'articolo 14 comma 1, si perviene attraverso il seguente regime transitorio di elevazione graduale;

Sesso	Requisiti	Anno di decorrenza												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
M	Quota	86	87	88	89	90	91	92	92					
	Età minima	65	65	65	65	65	66	66	67					
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20					
F	Quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	92	92
	Età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

- all'articolo 15, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: *"1bis. Durante il periodo transitorio di elevazione graduale dei requisiti pensionistici la richiesta di anticipazione della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, può essere presentata a partire dagli anni 2017 per gli uomini e 2021 per le donne e la riduzione del trattamento pensionistico è determinata con riferimento ai requisiti di età pensionabile e di quota risultanti dalla tabella del comma precedente"*;
- l'articolo 16, comma 1, è così riformulato: *"1. Gli iscritti alla Fondazione a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento che abbiano 67 anni compiuti d'età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall'anno 2024, l'erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92"*;
- all'art. 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: *"2. La rendita contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione"*;
- l'articolo 18, comma 4, è così riformulato: *"La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto stesso. Qualora la domanda pervenga oltre l'anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione sarà liquidata con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa e nella misura dovuta all'atto della maturazione del diritto, maggiorata del 3% per ogni anno compiuto di ritardo. Nel caso di anticipazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa"*;
- l'articolo 20, comma 2, è così riformulato: *"2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché a tale data siano cessati tutti i rapporti di agenzia ed è calcolata con riferimento al momento della"*

presentazione della domanda stessa. Qualora la cessazione dei rapporti avvenga in un momento successivo a quello di presentazione della domanda, ma comunque nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di riconoscimento dello stato d'inabilità, la decorrenza della pensione è posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia. In tal caso il calcolo è effettuato con riferimento alla data di cessazione dei rapporti lavorativi”;

- *all’art. 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: “4. Le pensioni di invalidità e di inabilità sono ripartite in tredici mensilità e corrisposte con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione”;*
- *l’art. 23, comma 3, è così riformulato: “3. I superstiti dell’agente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024, il riconoscimento della rendita contributiva; in tal caso la riduzione del 2% si applica con riferimento agli anni mancanti al ventesimo di anzianità contributiva”;*
- *all’art. 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “3. La quota di pensione spettante al coniuge superstite è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci nel caso in cui l’iscritto abbia contratto matrimonio dopo il compimento del 70° anno e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in presenza dei beneficiari indicati all’articolo 24, comma 1, lettere b), c) e d). Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo seguente”;*
- *l’art. 27, comma 2, è così riformulato: “2. Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l’iscritto abbia compiuto il 72° anno di età. I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento”;*
- *l’articolo 29 è così riformulato: “Articolo 29 – Perequazione automatica delle pensioni –*
 1. *Le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall’ ISTAT, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con cadenza triennale.*
 2. *In ragione della contingente situazione finanziaria e della necessità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo della gestione pensionistica, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni di lavoratori in attività e pensionati la misura della perequazione delle pensioni, è determinata:*
 - *per gli anni 2012 e 2013, nella misura derivante dal recepimento del sistema di calcolo previsto dall’art. 24, comma 25, del D.L. 5 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;*
 - *per gli anni 2014, 2015 e 2016 l’indice di perequazione è pari a quello ISTAT indicato nel primo comma del presente articolo diminuito di un punto percentuale”;*
- *dopo l’articolo 29 è inserito il seguente articolo: “Articolo 29 bis – Contributo di*

solidarietà a carico dei pensionati - 1. Ai trattamenti pensionistici erogati negli anni 2012-2016 è applicato un contributo destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà nella misura dell'1% dell'importo annuo lordo delle pensioni per il biennio 2012-2013";

- *l'art. 32, comma 1, è così riformulato: "1. La Fondazione persegue il fine della sicurezza sociale della categoria anche attraverso l'erogazione di prestazioni integrative di previdenza nonché mediante interventi di formazione e di assistenza per eventi a carattere eccezionale a favore degli agenti operanti in forma individuale o societaria, ivi comprese le società di capitali";*
- *all'art. 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "2. Per il triennio 2013-2015 la spesa per le prestazioni indicate al comma precedente non può superare quella risultante dal bilancio consuntivo 2011 - al netto dei costi per la polizza agenti finanziata dagli interessi maturati sugli accantonamenti FIRR, ai sensi degli Accordi Economici Collettivi vigenti - incrementabile di ulteriori due milioni di euro in presenza di dichiarazioni di stato di calamità naturale da parte delle Autorità competenti, oltre rivalutazione al tasso d'inflazione programmato. Il limite di spesa annua complessiva sopra indicato potrà essere rivisto, con cadenza triennale, nella misura che risulterà compatibile con le previsioni di sostenibilità di lungo periodo della gestione finanziaria risultanti dall'ultimo bilancio tecnico. Le disponibilità residue dopo l'attuazione dei programmi di cui al precedente comma sono destinate al ramo previdenza a titolo di solidarietà";*
- *l'art. 44, comma 4, è così riformulato: "4. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal diritto alla rateazione e la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta di cui al comma 3, con conseguente ricalcolo delle sanzioni dalla data dell'interruzione del pagamento che ha determinato la decadenza";*
- *all'art. 48, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "2. Nei bilanci tecnici successivi all'approvazione della presente disposizione sono evidenziati gli elementi che determinano eventuali divergenze significative rispetto alle previsioni formulate nel bilancio tecnico immediatamente precedente nonché le ragioni di tali divergenze, ove possibile. La Fondazione, tenuto conto delle risultanze del bilancio tecnico, adotta le misure necessarie per salvaguardare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo della gestione pensionistica, anche mediante provvedimenti diversi od ulteriori rispetto a quelli indicati all'articolo 4, comma 2bis";*
- *l'art. 49 è così riformulato: "1. La Fondazione, a decorrere dall'anno 2016 e successivamente con cadenza triennale, provvede alla verifica dell'aspettativa di vita della categoria degli agenti e all'eventuale adeguamento del requisito dell'età pensionabile minima sulla base dei principi fissati dall'articolo 12, commi 12bis, 12ter, 12quater e 12quinquies, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alla variazione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella allegata".*